



**Città di  
Paderno Dugnano**

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

Documento Sistema di Gestione Qualità  
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

**Certificato CSQ N. 9159.CMPD**

T	P51	MD01	Rev. 4
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

# **Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 218 del 19/11/2015

Entra in vigore il 01/12/2015

Firmato  
Il Sindaco

Firmato  
Il Segretario Generale

<b>INDICE DEL REGOLAMENTO</b>
-------------------------------

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione	3
Articolo 3 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione	3
Articolo 4 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale	4
Articolo 5 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo	5
Articolo 6 –Spese accessorie	6
Articolo 7 – Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	6
Articolo 8 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie	6
Articolo 9 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento	7
Articolo 10 – Rinvio dinamico	7
Articolo 11 – Norme transitorie finali, entrata in vigore	7
Tabella 1	9
Tabella 2	11

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del “fondo per la progettazione e l’innovazione” di cui all’articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice dei contratti).
2. Con il presente Regolamento, il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l’attività di progettazione eseguita attraverso il coinvolgimento dei dipendenti con la necessaria qualifica e presenti all’interno dell’Ente medesimo.

**Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del fondo indicato al precedente art.1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell’ente e che risultino approvati dall’organo competente dell’amministrazione comunale ai sensi di legge.
2. Sono inclusi, nel concetto di “lavori pubblici” i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico.
3. Sono invece esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell’ente.
4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di

servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del Codice dei contratti, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto.

5. Sono altresì escluse, in ragione dell’abrogazione dell’art. 92 Codice dei contratti, le attività di redazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati. Parimenti, debbono intendersi escluse le varianti in corso d’opera.
6. Il presente regolamento trova applicazione per le attività di progettazione compiute dal personale dell’Ente con esclusione di quello con qualifica dirigenziale.
7. I progetti redatti dal personale sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

**Articolo 3 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l’innovazione**

1. Al fondo per la progettazione e l’innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, come indicato nella Tabella 1, in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare, nel limite del 2%.

**Articolo 4 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale**

1. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri irap gravanti sull'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo quanto indicato nella Tabella 2.
3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 1, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Direttore del Settore che attua le opere ed i lavori pubblici in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. A tal fine, il Direttore, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi con specifico provvedimento, definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di

partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo negli esercizi nei quali lo stesso sarà corrisposto. Lo stesso Direttore, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica.
6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui al commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
7. I compensi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente svolte, soltanto quando i relativi progetti – preliminare, definitivo ed esecutivo – siano stati approvati dai competenti organi.

## Articolo 5 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Verificata la compiuta presenza per quanto concerne i progetti oggetto del presente Regolamento, di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) sia per la fase progettuale che per la fase realizzativa esecutiva, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. L'accertamento, per la fase di progettazione, è effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la fase di esecuzione, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
  - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
  - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti;
  - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a

loro carico.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. Nel caso in cui il Direttore accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare al progettista incaricato, sarà applicata una decurtazione delle aliquote al 10% per ogni 15 giorni lavorativi di ritardo, fino a un massimo del 50% della quota corrispondente.
5. In caso di ritardo con riferimento ad un termine indicato come essenziale dalla legge o connesso ad eventi specifici, preventivamente indicati dal Direttore, quali le partecipazioni a bandi per l'accesso a fondi, non sarà dovuto alcun compenso.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione, il Direttore competente verifica il rispetto del limite di cui sopra. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Direttore competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del relativo livello progettuale svolto;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
8. Il Direttore delle Risorse Umane dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il primo periodo di paga utile, se la liquidazione perviene entro il giorno dieci del mese.
9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 3.

#### **Articolo 6 – Spese accessorie**

1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 7 – Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione**

1. L'amministrazione provvede a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

#### **Articolo 8 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie**

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione

economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

#### **Articolo 9 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il direttore preposto alla struttura competente redige ed invia al Comitato di Direzione ed alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
  - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

#### **Articolo 10 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei contratti e del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le stesse si intendono modificate per

effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Articolo 11 – Norme transitorie finali, entrata in vigore**

1. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano alle attività rese successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
2. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi ad attività rese che siano stati approvati antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 4.12.2008 a cui si rimanda.<sup>1</sup>
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione e, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, è contestualmente abrogato il precedente

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento alle progettazioni in corso, si rimanda a quanto indicato nella delibera della Corte dei Conti – sez. di controllo per la Lombardia – n. 191/2015

regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 4.12.2008, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.



**Tabella 1****Percentuali di alimentazione del fondo**

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 0,80 e 1,00 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	150.000,00	1,00
150.000,01	200.000,00	0,95
200.000,01	1.000.000,00	0,90
1.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 0,80 e 0,95, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono almeno di 5 requisiti e/o elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da g) a p) esclusa n), del d.p.r. 207/2010; Opere o lavori che comportano procedure espropriative e/o particolari esigenze e vincoli organizzativi di cantiere	0,95
Opere o lavori che contengono almeno 4 requisiti e/o elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da g) a p) esclusa n) del d.p.r. 207/2010; Opere o lavori che comportano procedure per l'occupazione temporanea di aree non comunali e/o particolari esigenze e vincoli organizzativi di cantiere	0,90
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,85
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione.	0,80
Maggiorazione opere o lavori che comportano procedure espropriative e/o particolari esigenze e vincoli organizzativi di cantiere	0,05

l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice (*vuol dire necessità di ulteriori professionalità, tipo avvocato, geologo, botanico, ecc...*); lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice (*vuol dire concorsi di progettazione o appalto concorso*); lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice (*livello*

*almeno definitivo svolto dalla stazione appaltante*); particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice (*serve collaudo*); opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice (*serve il collaudo anche in corso d'opera*); le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

**Tabella 2**

FASE	%	SOTTOFASE	%	RUOLO	%MIN	%MAX
Responsabile unico del procedimento	25%			Rup	60%	100%
				Supporti tecnici RUP	0%	40%
				Supporti Amministrativi	0%	40%
				Verifica Validazione	0%	20%
Progettazione	40%	Preliminare	20%	Progettista firmatario	70%	95%
				Coordinatore sicurezza	0%	5%
				Supporto tecnico	5%	30%
		Definitivo	40%	Progettista firmatario	65%	95%
				Coordinatore sicurezza	0%	5%
				Supporto tecnico	5%	35%
		Esecutivo	40%	Progettista firmatario	60%	90%
				Coordinatore sicurezza	0%	10%
				Supporto tecnico	10%	40%
Esecuzione	30%			D.LL.	60%	80%
				Ufficio direzione	20%	40%

		Coordinatore sicurezza	0%	30%
Collaudo	5%	Collaudatore	0%	100%
		Commissione di collaudo	0%	100%
		Supporto tecnico	0%	20%